

STATUTO BENI STABILI S.p.A. SIIQ

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

La Società ha la denominazione di "Beni Stabili Società per Azioni Società di Investimento Immobiliare Quotata" e, in forma abbreviata, "Beni Stabili S.p.A. SIIQ".

Articolo 2

La Società ha sede sociale in Roma.

La Società potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ovvero istituire e/o sopprimere sedi secondarie, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero con delibera dell'Organo Amministrativo.

E' riservata, peraltro, all'Assemblea straordinaria degli azionisti il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

La Società ha per oggetto ogni attività in campo immobiliare ed ogni attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in Italia e all'estero, e potrà, a titolo esemplificativo:

- acquistare immobili, alienarli, permutarli, costituire condomini e servitù, iscrivere ipoteche;
- eseguire nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni di stabili, anche per conto e/o con il concorso di terzi;
- procedere a lottizzazioni di terreni edificatori ed agricoli, alla formazione di comparti secondo le normative urbanistiche; partecipare alla costituzione di consorzi per il conseguimento di fini urbanistici e per la realizzazione di complessi edilizi; stipulare convenzioni ed atti d'obbligo per vincoli urbanistici con i Comuni interessati;
- prendere o concedere in affitto, amministrare immobili e patrimoni immobiliari, anche per conto di ditte, società ed enti;
- assumere la liquidazione e la gestione di ditte, società, enti di natura immobiliare;
- costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, sia direttamente che indirettamente, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento presso terzi.

La Società potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie

mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.

Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

(a) la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore al 25% del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, in misura superiore al 15% del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

(b) la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore al 60% del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo.

(c) la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli

azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (a) e (b) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (c).

In deroga a quanto sopra previsto, il limite del 30% di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a locatario/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita fino al giorno trentun dicembre duemilacento. La proroga della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 226.959.280,30 (duecentoventiseimilioninovecentocinquantanovemiladuecentottant a virgola trenta) rappresentato da 2.269.592.803 (duemiliardiduecentosessantanovemilionicinquacentonovantaduemil aottocentotré) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 37.556.334,50 da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 375.563.345 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse, rispettivamente, in data 17 gennaio 2013 (in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 novembre 2012) e 14 marzo 2013 (in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 marzo 2013), fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 10 gennaio 2018, e che, nel caso in cui, alla data del 10 gennaio 2018, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

L'Assemblea straordinaria del 10 dicembre 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo

complessivo massimo di nominali Euro 19.998.000,10 da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 199.980.001 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse in data 3 agosto 2015, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 24 gennaio 2021, e che, nel caso in cui, alla data del 24 gennaio 2021, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 12 aprile 2018 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 56.739.820 gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte in via scindibile, entro il termine di 18 mesi dalla data della deliberazione, mediante emissione di un numero massimo di n. 567.398.200 nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del codice civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per determinare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili, nonché i fondi e le riserve da imputare in caso di aumento di capitale gratuito.

Articolo 6

Le azioni ordinarie sono nominative.

Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso legale, fermo restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.

I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e crediti.

La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E AZIONI DI RISPARMIO ED EMISSIONE DI ALTRI TITOLI

Articolo 7

Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'emissione delle obbligazioni non convertibili e di altri titoli di debito è deliberata dagli Amministratori ai quali è demandata altresì la fissazione delle caratteristiche del collocamento e delle modalità di estinzione. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve risultare da verbale redatto dal Notaio e iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

Azioni di risparmio e altri titoli

La Società può emettere azioni di risparmio e qualsiasi altro tipo e categoria di azioni e di altri titoli di natura partecipativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Articolo 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Fermi i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o a due dei suoi membri e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento.

Articolo 9

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. In particolare, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attestati, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data

dell'Assemblea in prima convocazione, la legittimazione dei soggetti stessi all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario indicata al paragrafo che precede dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento.

La legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea resta ferma qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati al paragrafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Non è ammessa la possibilità, da parte della Società, di designare il rappresentante ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di loro assenza da un Presidente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra gli azionisti con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, anche per delega, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero legale per l'assunzione delle deliberazioni, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia

ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di cinque e non superiore a quindici, nominati, con voto palese, dall'Assemblea ordinaria, alla quale, entro detti limiti, spetta la determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, menzionando distintamente i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Inoltre ciascuna lista, fatta eccezione per quelle contenenti un numero di candidati inferiori a tre, dovrà includere almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari.

Una volta esperita la procedura del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto almeno da:

- un componente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ovvero dal maggior numero eventualmente richiesto dalla normativa applicabile ("Criterio dell'Indipendenza");
- 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti al genere meno rappresentato, sino a che ciò sia richiesto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere, si deve

far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998, 144-quater e 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano il numero di azioni corrispondente alla quota di partecipazione indicata nella comunicazione della Consob sopra richiamata.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Almeno uno di tali Consiglieri, ovvero il maggior numero di Consiglieri necessario al rispetto del Criterio dell'Indipendenza, deve possedere i medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dalla normativa vigente;

- almeno un Consigliere è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti;

- ai fini del riparto dei Consiglieri da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti si procederà a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso, invece, di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile.

La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, non consenta il rispetto dei suddetti criteri, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, i candidati aventi il numero progressivo più basso, non in possesso dei requisiti in questione, saranno sostituiti dai candidati aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fatta salva l'ipotesi di cessazione della maggioranza di Amministratori nominati dall'Assemblea, caso in cui l'intero Consiglio si intende decaduto, il Consiglio procede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di un soggetto facente parte della lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, qualora ciò non sia possibile, mediante designazione di un candidato proposto dall'azionista che aveva presentato la lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, nel rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Successivamente, l'Assemblea provvederà secondo le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,

ai sensi dell'articolo 13 che precede, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio, inoltre, può eleggere un Segretario, che può essere scelto anche tra i non appartenenti al Consiglio.

Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio potrà inoltre nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo e di Investimenti, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo e di Investimenti fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, ove nominato, nonché il o gli Amministratori Delegati, ove nominati.

Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Direttori Generali.

Articolo 15

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o a due dei membri dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, o altrove, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, o ne riceva domanda scritta da almeno tre Consiglieri in carica.

La convocazione andrà effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data di convocazione o a mezzo telegramma, o telex o telefax o posta elettronica; in caso di urgenza o necessità nelle 24 ore precedenti la convocazione.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere, presente più anziano di età.

Articolo 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni relative a investimenti, finanziamenti o rifinanziamenti, il cui valore superi Euro 300.000.000 (trecentomilioni), sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio in carica.

Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo e di Investimenti, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario designato dal Consiglio.

Articolo 17

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investimenti, ove istituito, spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

Articolo 18

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni relative a:

- a) investimenti in beni il cui valore aggregato sia superiore a Euro 100.000.000 (centomilioni);
- b) finanziamenti o rifinanziamenti di valore superiore a Euro 100.000.000 (centomilioni).

Sono, inoltre, attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale, nonché le deliberazioni relative all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio dopo averne valutato i requisiti, quali ad esempio il titolo di studio, l'eventuale laurea specialistica o master a livello post universitario, la pregressa esperienza in

incarichi di analoga rilevanza e responsabilità relativi all'amministrazione di altre società e/o Enti, lo svolgimento di attività di predisposizione e/o analisi e/o valutazione e/o verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili comparabili a quelle connesse ai documenti contabili della Società, al fine di garantire un idoneo livello di professionalità, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti al medesimo dalla legge.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le disposizioni che regolano la responsabilità dei Consiglieri, previste dalla normativa vigente, si applicano anche al dirigente preposto.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, ove nominati, riferisce, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse e su quelle che siano influenzate dal soggetto che eserciti eventualmente le attività di direzione e coordinamento.

Gli Amministratori Delegati, qualora nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

TITOLO VI
RAPPRESENTANZA
Articolo 19

La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento, assenza o mancanza anche del Vice Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed

in giudizio spettano al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale e la relativa firma spettano altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, in relazione alle deleghe loro conferite, e potranno essere conferite dal Consiglio anche ad altri suoi membri o a terzi, purché dipendenti della Società ed al/ai Direttore/i Generale/i, ove nominato/i.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere eletti Sindaci coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili o che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inoltre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, si deve far

riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione

dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investimenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2 del Codice Civile la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di

azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

La società di revisione incaricata della revisione legale dei conti:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della Società a norma dell'articolo 2429 del Codice Civile e della normativa di settore applicabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti ha diritto ad ottenere dagli Amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Le norme riguardanti il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti sono regolate dalla normativa vigente in materia, ivi incluse le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

TITOLO VIII

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 21

L'esercizio sociale comincia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2433-bis del Codice Civile, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.

Sulla distribuzione degli utili delibera l'Assemblea che approva il bilancio a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili ai soci.

TITOLO IX

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 23

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie ed alla procedura adottata in materia dalla Società.

Articolo 24

Con riferimento alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, così come individuate ai sensi della procedura adottata in materia dalla Società, il Consiglio di Amministrazione può approvare l'operazione o proporre all'Assemblea di deliberare sull'operazione, nonostante il parere contrario degli Amministratori indipendenti, purché il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea, che delibererà secondo le modalità ed in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché secondo le disposizioni previste al riguardo dalla procedura della Società.

Articolo 25

Con riferimento alle operazioni con parti correlate di competenza assembleare o che debbano da questa essere autorizzate, qualora ricorrano casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, la Società può applicare le particolari disposizioni previste dalla procedura adottata, nei limiti di quanto consentito e comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 26

Con riferimento alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare o che non debbano essere da questa autorizzate, qualora ricorrano casi di urgenza, la Società può applicare le particolari disposizioni previste al riguardo dalla procedura adottata, nei limiti di quanto consentito e comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile, nomina uno o più liquidatori, determinandone fra l'altro, i poteri ed i compensi.

Articolo 28

Per tutto quanto altro non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge.